

LI & DATA RETENTION for TELCOs

Le domande più frequenti che si pongono
gli operatori del settore

Ing. Giovanni Nazzaro
(Direttore Sicurezza e Giustizia, e della *Lawful Interception Academy*,
Lawful Interception Consultant)

1) Chi è soggetto alle prestazioni obbligatorie

- » Obblighi corrispondenti per tipologia di operatore

2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura

- » Nuove voci di listino per le prestazioni obbligatorie
- » Handover Interface a standard ETSI
- » Nuova policy per la Data Retention

3) **Data Retention e Lawful Interception per le TELCO a fini di accertamento e repressione dei reati**

4) **Esigenze investigative della Polizia Giudiziaria italiana**

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico

6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

- » **Trattamento del dato: effetti del GDPR e della Direttiva 680/2016**
- » Interventi del Garante della Privacy relativi al trattamento del dato giudiziario
- » Requisiti di sicurezza fisica ed informatica per le prestazioni obbligatorie
- » Normativa sul trattamento dei contenuti e metadati

7) Evoluzione del rapporto Cliente/Fornitore per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie

Trattati dai relatori precedenti

Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) – Art. 96 “Prestazioni Obbligatorie”:

1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di **intercettazioni** e di **informazioni** da parte delle competenti autorità giudiziarie sono **obbligatorie** per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del decreto di cui al comma 2.

Intercettazioni + Informazioni
richieste dalle AAGG } **= OBBLIGATORIE**

Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) – Art. 96 “Prestazioni Obbligatorie”:

2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, **e' attuata la revisione delle voci di listino** di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.

Il decreto:

- a) **disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe**, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identita' di rete;
- b) **individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione**, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
- c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Le prestazioni obbligatorie

Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) – Art. 96 “Prestazioni Obbligatorie”:

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.

5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

I contratti commerciali tra gli Operatori devono prevedere esplicite Clausole o Annessi al contratto a copertura delle prestazioni obbligatorie

Quali sono le prestazioni obbligatorie?

Le classiche:

1. **INTERCETTAZIONE o TRACCIAMENTO**
 - Telefonica
 - Telematica
2. **TABULATI DI TRAFFICO STORICO**
3. **SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**
4. **ANAGRAFICA DELL'UTENTE**
 - Intestataro
 - Documentazione
 - Servizi attivi
5. **LOCALIZZAZIONE (op. mobili)**
 - Periodica
 - di Precisione
6. **COPERTURA RADIOELETTRICA (op. mobili)**
7. **BLOCCO/SBLOCCO IMEI (op. mobili)**

In funzione delle caratteristiche dell'Operatore, anche:

8. **INTERCETTAZIONE DEL SERVIZIO**
 - (es. email)
9. **SEQUESTRO DEI CONTENUTI**
10. **AMPLIAMENTO BUNDLE DEI DATI**
11. **OSCURAMENTO SITI WEB**
12. **IRRAGGIUNGIBILITA' DI SITI WEB**

1) Chi è soggetto alle prestazioni obbligatorie


- Obblighi corrispondenti per tipologia di operatore

Rete Mobile

1. **MNO** operatore di rete mobile tradizionale
2. **ATR (Air Time Reseller)** – Rivenditore di traffico su rete mobile – è un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale. L'MNO gestisce per intero, dal punto di vista tecnico, le chiamate per conto dell'operatore virtuale che non possiede di fatto infrastrutture se non quelle necessarie alla gestione del cliente (commercializzazione, fatturazione e assistenza)
3. **SP (Service Provider)** – Fornitore di Servizi – è un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un MNO
4. **ESP (Enhanced Service Provider)** – Fornitore avanzato di servizi – svolge le attività di gestione del cliente (commercializzazione, fatturazione e assistenza. Può fornire servizi a valore aggiunto addizionali con proprie piattaforme; non è dotato di numerazione propria MNC e non possiede proprie SIM card, ma possiede un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM card in maniera indipendente dall'MNO
5. **MVNO (Mobile Virtual Network Operator)** – Operatore Mobile Virtuale propriamente detto – è un operatore a tutti gli effetti che si distingue dai tradizionali MNO solo perché non dispone dell'accesso radio

1) Chi è soggetto alle prestazioni obbligatorie

- Obblighi corrispondenti per tipologia di operatore



MVNO (Mobile Virtual Network Operator): l'Operatore possiede gli stessi processi e le stesse piattaforme di un MNO tranne la rete d'accesso

ESP (Enhanced Service Provider) non possiede alcun componente dell'infrastruttura per la fornitura dei servizi di telefonia mobile

ESP = Enhanced Service Provider
MNO = Mobile Network Operator
MVNO = Mobile Virtual Network Operator
SP = Service Provider

1) Chi è soggetto alle prestazioni obbligatorie

- Obblighi corrispondenti per tipologia di operatore


	ATR	SP	ESP	MVNO	MNO
Intercettazione delle comunicazioni	NO	NO / Si ¹	NO / Si ¹	NO / Si ²	Si
Tabulati di traffico	NO	NO	NO	Si	Si
Sospensione del servizio	NO	NO / Si ¹	NO / Si ¹	Si	Si
Informazioni Anagrafiche	Si	Si	Si	Si	Si

(1) in funzione della disponibilità della piattaforma di specifici servizi
 (2) in funzione della disponibilità della Core Network

1) Chi è soggetto alle prestazioni obbligatorie

- Obblighi corrispondenti per tipologia di operatore

Case Study: comunicazione su Aereo



1) Chi è soggetto alle prestazioni obbligatorie


- Obblighi corrispondenti per tipologia di operatore

11

Case Study: comunicazione su Aereo

Mandatory service:

- Real-time Lawful Interception
- Retained and Historical Data Traffic
- Real-time Location Determination
- Enabling, suspension or termination of specific categories of user services
- Subscriber information



2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Nuove voci di listino per le prestazioni obbligatorie

Decreto 28 dicembre 2017 - Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003

12

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) **prestazioni obbligatorie**: il complesso delle attività di captazione e trasmissione ai luoghi di registrazione, conservazione e archiviazione, realizzate dagli operatori di telecomunicazioni, di ogni comunicazione o scambio di dati comunque generati o veicolati dai sistemi di telecomunicazione, compresi i dati inerenti alle operazioni di intercettazione, in esecuzione dei decreti di intercettazione, di informazione, di consegna dati e di supporto - indipendentemente dal luogo di esecuzione dell'attività e dal soggetto incaricato della stessa - emessi dalle competenti Autorità giudiziarie;

2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Nuove voci di listino per le prestazioni obbligatorie

Decreto 28 dicembre 2017 - Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003

13

Art. 3 (Soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie)

Sono tenuti alle prestazioni obbligatorie gli operatori e i fornitori di servizi di telecomunicazioni le cui **infrastrutture, temporaneamente o stabilmente presenti sul territorio nazionale**, consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi all'identità di rete oggetto della richiesta.

Sono, altresì, tenuti alle prestazioni obbligatorie, in ragione delle identità di rete assegnate dal fornitore del servizio, tutti i soggetti che a qualunque titolo forniscono **servizi di comunicazione elettronica** o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie.

2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Nuove voci di listino per le prestazioni obbligatorie

Decreto 28 dicembre 2017 - Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003


14

Art. 4

(Modalità esecutive delle prestazioni obbligatorie)


1. **Nell'esecuzione delle prestazioni obbligatorie, gli operatori di telecomunicazioni assicurano:**
 - a) l'immediata attivazione delle operazioni di intercettazione su tutti i possibili servizi di rete fruibili dalla identità di rete oggetto della richiesta, indipendentemente dalla tecnologia di rete impiegata o dal tipo di rete di accesso;
 - b) la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati, dei contenuti intercettati e dei dati correlati alle operazioni di intercettazione, secondo procedure di natura informatica approvate dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare all'Autorità giudiziaria l'originalità, l'integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall'identità di rete, senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall'ETSI;
 - c) la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni altro dato o evento riferibile all'identità di rete monitorata;
 - d) la trasmissione delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione;
 - e) il corretto e tempestivo adempimento, anche a fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete.
2. **Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), gli operatori assicurano che:**
 - a) i contenuti intercettati per la medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria;
 - b) il numero complessivo delle intercettazioni attivabili sia sempre garantito;
 - c) il numero complessivo delle intercettazioni attivabili per gli operatori di trasporto di comunicazioni internazionali sia garantito, per ogni nodo di rete, nel medesimo numero delle connessioni contemporaneamente configurabili sul singolo nodo.

2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Handover Interface a standard ETSI




2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Handover Interface a standard ETSI

LI network reference model
for WiMAX



2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Handover Interface a standard ETSI



SMTP events	HI2 record
SMTP log on	Begin
SMTP log on attempt	Report
E-mail send successful	Continue/Report
E-mail send unsuccessful	Continue/Report
SMTP log off	End

POP3 event	HI2 Record
POP3 log on attempt	Report
POP3 log on failure	Report
POP3 log on	Begin
E-mail download	Continue/Report
E mail partial download	Continue/Report
Modifying Supplementary Service	Continue
Forward on incoming mail	Report
Reply on incoming mail	Report
POP3 log off	End

2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Nuova policy per la Data Retention

1. Dlgs 30 giugno 2003, n. 196: conservazione del traffico telefonico → 30 mesi
2. Legge 26 febbraio 2004, n. 45: conservazione del traffico telefonico → 24 mesi + 24 mesi per i delitti art. 407, comma 2, lettera a) cpp.
3. Legge 31 luglio 2005, n. 155: conservazione traffico telematico → 6 mesi + 6 mesi per i delitti art. 407, comma 2, lettera a) cpp. Introduzione dei tentativi di chiamata. Sospensione della cancellazione dei dati fino al 31.12.2007.
4. Legge 28 febbraio 2008, n. 31: sospensione della cancellazione dei dati fino al 31 .12.2008.
5. Legge 18 marzo 2008, n. 48: conservazione dei dati telematici per non oltre 6 mesi aggiuntivi.
6. Dlgs 30 maggio 2008, n. 109. Dettaglio delle informazioni da conservare e tempi di conservazione, **Traffico telefonico → 24 mesi, Traffico telematico → 12 mesi, tentativi chiamata → 30 giorni.**
7. Legge 28 novembre 2008, n. 186: produzione dei tentativi di chiamata dal 31.03.2009.
8. Legge 27 febbraio 2009, n. 14: sospensione della cancellazione dei dati fino al 31 .12.2009.
9. Legge 23 aprile 2009, n. 38: produzione dei tentativi di chiamata dal 31.12.2009 (VoIP dal 31.12.2010).
10. Legge 17 Aprile 2015, n. 7: conservazione dei dati di traffico telefonico, telematico e tentativi di chiamata fino al 31 dicembre 2016 (delitti art. 407, comma 2, lettera a) cpp).
11. Legge 25 febbraio 2016, n. 21: sospensione della cancellazione dei dati di traffico telefonico, telematico e tentativi di chiamata fino al 30 giugno 2017 (delitti art. 407, CPP).
12. **Legge n. 167 del 2017, art. 24: a partire dal 12 dicembre 2017 la conservazione dei dati di tutte le tipologie è fissata a 72 mesi per i reati di cui all'articolo 51 cpp, comma 3-quater, e articolo 407 cpp, comma 2, lettera a).**

2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Nuova policy per la Data Retention



2) Evoluzione delle prestazioni obbligatorie per la magistratura - Nuova policy per la Data Retention

Per effetto dei suddetti interventi, a norma dell'art. 132 del Codice della privacy aggiornato, relativamente alla conservazione di dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati, alla data odierna è previsto che:

- i dati relativi al traffico telefonico siano conservati per **24 mesi dalla data di comunicazione**
- i dati relativi al traffico telematico siano conservati per **12 mesi dalla data di comunicazione**
- i dati relativi alle chiamate senza risposta siano conservati per **30 giorni dalla data di comunicazione.**

Le suddette tempistiche sono relative alla disponibilità dei dati per le Autorità Giudiziarie per i reati comuni, ma non corrispondono agli effettivi tempi di conservazione presso i *service provider italiani poiché la Legge n. 167 del 2017, art. 24 prevede la conservazione per 72 mesi nei reati previsti dall'articolo 51 cpp, comma 3-quater (Delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo), e dall'articolo 407 cpp, comma 2, lettera a).*

Non sapendo a priori per quali utenze potrà procedere in futuro l'Autorità Giudiziaria, l'Operatore deve prevedere un unico periodo di conservazione di 72 mesi, tuttavia verificando di volta in volta la richiesta dell'AG.

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109 “Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione.

La Direttiva 2006/24/EC o Data Retention Directive è una direttiva dell’Unione europea collegata alla conservazione dei dati nelle telecomunicazioni, che **l’8 aprile 2014** la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalida in seguito al caso giudiziario intentato da Digital Rights Ireland contro le autorità irlandesi e altri. Secondo la Direttiva, gli Stati membri dovevano conservare i dati sulle telecomunicazioni dei cittadini per un minimo di sei mesi a un massimo di ventiquattro.

Il Dlgs 109/2008 recepisce letteralmente alcune disposizioni europee poi dichiarate invalide dalla Corte europea, quindi è plausibile che un’azione legale volta, in maniera diretta o indiretta, a dichiarare l’incompatibilità del d.lgs 109/2008 con il diritto europeo avrebbe probabilmente successo. Ad oggi però non è stata registrata alcuna iniziativa, governativa o ministeriale o privata, che miri ad allineare la normativa italiana alla data retention, di conseguenza il decreto legislativo rimane l’unico riferimento valido in Italia per la produzione dei tabulati di traffico storico.

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico

Requisito	SERVIZIO			
	Telefonia Fissa/Mobile	Accesso Internet	Posta Elettronica	Telefonia/Fax/SMS/MMS via Internet
Rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero telefonico chiamante; - Nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato; 	<ul style="list-style-type: none"> - Nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo Internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico; 	<ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo Ip utilizzato e indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del mittente; - Indirizzo Ip e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host, nel caso della tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di host relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la trasmissione della comunicazione; 	<ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo Ip, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell'utente chiamante; - Dati anagrafici dell'utente registrato che ha effettuato la comunicazione;
Rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero composto, ovvero il numero o i numeri chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa; - Nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato; 	<p>----</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo di posta elettronica, ed eventuale ulteriore identificativo, del destinatario della comunicazione; - Indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host (nel caso della tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di host (relativamente ad una diversa tecnologia utilizzata), che ha provveduto alla consegna del messaggio; - Indirizzo IP utilizzato per la ricezione ovvero la consultazione dei messaggi di posta elettronica da parte del destinatario indipendentemente dalla tecnologia o dal protocollo utilizzato; 	<ul style="list-style-type: none"> - Indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell'utente chiamato; - Dati anagrafici dell'utente registrato che ha ricevuto la comunicazione; - Numero o numeri a cui la chiamata è trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata;

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico

Requisito	SERVIZIO			
	Telefonia Fissa/Mobile	Accesso Internet	Posta Elettronica	Telefonia/Fax/SMS/MMS via Internet
Determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione	- Data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione;	- Data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio di accesso Internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico, univocamente assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato;	- Data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio di posta elettronica su Internet ed indirizzo IP utilizzato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo impiegato;	- Data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio utilizzato su Internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo usato;
Determinare il tipo di comunicazione	- Servizio telefonico utilizzato;	----	Per la Posta Elettronica Internet e la telefonia Internet: - Il servizio Internet utilizzato;	Per la Posta Elettronica Internet e la telefonia Internet: - Il servizio Internet utilizzato;
Determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature	- Per la telefonia fissa: numeri telefonici chiamanti e chiamati; - Per la telefonia mobile: numeri telefonici chiamanti e chiamati; IMSI ed IMEI del chiamante e del chiamato; - Per servizi prepagati anonimi: data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l'attivazione;	Per l'accesso Internet e telefonia, invio di fax, sms e mms via Internet: - Numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access); - Digital subscriber line number (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;	----	Per l'accesso Internet e telefonia, invio di fax, sms e mms via Internet: - Numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access); - Digital subscriber line number (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico

Requisito	SERVIZIO			
	Telefonia Fissa/Mobile	Accesso Internet	Posta Elettronica	Telefonia/Fax/SMS/MMS via Internet
Determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile	Comunicazione mobile: - Etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio e alla fine della comunicazione; - Dati per identificare l'ubicazione geografica della cella facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni;	----	----	----

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico



#	Dati richiesti
1	Numerazione utente Chiamante
2	Numerazione utente Chiamato
3	Numerazione a cui la chiamata è trasmessa (inoltro)
4	Data/ora inizio chiamata (GMT)
5	Data/ora fine chiamata (GMT)
6	Servizio telefonico Utilizzato
7	IMSI/IMEI chiamante
8	IMSI/IMEI chiamato
9	Cella in cui la chiamata inizia (origine e terminazione)
10	Cella in cui la chiamata termina (fine conversazione)
11	Dati identificativi della cella, con riferimento al periodo temporale interessato

5) Caratteristiche e informazioni dei tabulati di traffico storico



#	Dati richiesti
1	Indirizzo Ip Mittente
2	Indirizzo di posta elettronica Mittente
3	Indirizzo Ip della piattaforma HOST utilizzata per la trasmissione della comunicazione
4	Nome a dominio della piattaforma HOST utilizzata per la trasmissione della comunicazione
5	Indirizzo Ip Destinatario (per ricezione / consultazione)
6	Indirizzo di posta elettronica Destinatario
7	Indirizzo Ip della piattaforma HOST che ha provveduto alla consegna del messaggio
8	Nome a dominio della piattaforma HOST che ha provveduto alla consegna del messaggio
9	Data e ora (GMT) della connessione
10	Il servizio internet utilizzato (protocollo)



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Interventi del Garante della Privacy relativi al trattamento del dato giudiziario

27

- ❑ **Provv. del 15 dicembre 2005**, riguardo alle modalità con cui gli operatori di telecomunicazioni adempiono alle richieste dell'Autorità Giudiziaria (AG) in materia di intercettazione
- ❑ **Provv. del 10 gennaio 2008** verso i singoli gestori Telecom, Vodafone, Wind e H3G sulla conservazione dei dati di traffico
- ❑ **Provv. del 17 gennaio 2008** di carattere generale
- ❑ **Provv. del 18 luglio 2013** in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Requisiti di sicurezza fisica ed informatica per le prestazioni obbligatorie

28

Misure di sicurezza obbligatorie per le intercettazioni - 15 dicembre 2005

Aspetti organizzativi della sicurezza

1. adozione di un modello organizzativo che limiti al minimo la conoscibilità delle informazioni trattate, con una rigida partizione della visibilità dei dati su base organizzativa, funzionale e di area geografica di competenza;
2. designazione selettiva degli incaricati, a qualsiasi titolo, del trattamento di dati personali;
3. rigoroso controllo della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione per l'accesso informatico ai dati trattati;
4. separazione tra i dati di carattere amministrativo-contabile e i dati documentali prodotti;
5. procedure di autenticazione robuste, con il ricorso anche a caratteristiche biometriche;



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Requisiti di sicurezza fisica ed informatica per le prestazioni obbligatorie

29

Misure di sicurezza obbligatorie per le intercettazioni - 15 dicembre 2005

Sicurezza dei flussi informativi con l'autorità giudiziaria

1. adozione di sistemi di comunicazione basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri;
2. adozione di tecniche di firma digitale per la cifratura dei documenti;
3. utilizzo di strumenti di cifratura basati su firma digitale per la comunicazione all'autorità giudiziaria dei risultati dell'attività strumentale svolta;
4. utilizzo della posta elettronica Internet esclusivamente nella forma della posta elettronica certificata (Pec);
5. ricorso alla consegna manuale di documenti esclusivamente tramite soggetti delegati dall'autorità giudiziaria, provvedendo alla tenuta di un apposito registro delle consegne;
6. limitazione dell'uso dei mezzi di comunicazione meno sicuri ai soli casi di impossibilità tecnica di utilizzare i canali sicuri eventualmente già disponibili;



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Requisiti di sicurezza fisica ed informatica per le prestazioni obbligatorie

30

Misure di sicurezza obbligatorie per le intercettazioni - 15 dicembre 2005

Protezione dei dati trattati per scopi di giustizia

1. sviluppo di strumenti informatici idonei ad assicurare il controllo delle attività svolte da ciascun incaricato sui singoli elementi di informazione presenti nei database utilizzati, con registrazione delle operazioni compiute in un apposito audit log;
2. adozione di moderni strumenti di cifratura per la protezione dei dati nel periodo di loro presenza nel sistema informativo del fornitore;
3. limitazione della persistenza dei dati personali a quanto strettamente necessario per attuare i provvedimenti dell' autorità giudiziaria, prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione all' autorità giudiziaria richiedente;

6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Requisiti di sicurezza fisica ed informatica per le prestazioni obbligatorie

VIOLAZIONE
DELLA
PRESCRIZIONE

Intercettazioni telefoniche legali: il Garante blocca gestore telefonico - 16 febbraio 2007

[1384328]

SCHEDA



Doc-Web:
1384328



Data:
16/02/07



Argomenti:
Intercettazioni , Telefonia



Tipologia:
Comunicato stampa

DOCUMENTI CITATI



Provvedimento del 25 gennaio
2007 [1384870]



'Nuove misure di sicurezza presso
i gestori per le intercettazioni':
prescrizioni impartite - 19
settembre 2006 [1348670]

Ascolta



Stampa



PDF



Invia per mail



t

l

in

Condivisione

Intercettazioni telefoniche legali: il Garante blocca gestore telefonico

Il Garante Privacy ha disposto nei confronti della società Eutelia il **blocco** della trasmissione dei dati personali da e verso gli uffici giudiziari con strumenti di comunicazione non idonei. La società telefonica non è risultata in regola con le **misure richieste dall'Autorità ai gestori telefonici** per poter comunicare con adeguata sicurezza i dati personali relativi alle intercettazioni effettuate su mandato della magistratura.

Nel **dicembre 2005** il Garante aveva dato centottanta giorni di tempo ai gestori telefonici per adeguarsi a rigorose misure a protezione dei dati trattati. Il termine era poi **slittato di altri novanta giorni** per consentire ai gestori di ultimare l'adeguamento alle prescrizioni senza pregiudicare le attività di intercettazione in corso.

Ciò nonostante, anche sulla base della documentazione inviata dalla stessa società, Eutelia non risulta aver adottato alcune delle misure prescritte dal Garante. In particolare, non ha approntato sistemi di posta elettronica certificata (PEC) o altri sistemi sicuri di comunicazione, mantenendo la prassi di ricevere richieste e inviare i dati tramite fax, modalità non ritenute più conformi agli standard di sicurezza più elevati richiesti per i flussi informativi con l'autorità giudiziaria.

Eutelia non potrà dunque ricevere o comunicare via fax i dati anche di traffico relativi alle intercettazioni effettuate o da effettuare per conto della magistratura, né potrà utilizzare le e-mail finché non si doterà, per questi sistemi di comunicazione elettronica, di modalità più sicure, ferma restando la possibile ricezione e consegna manuale dei documenti.

Il Garante comunque sta effettuando controlli sul rispetto da parte di tutti i gestori delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche, monitorando l'adozione delle misure anche da parte degli uffici giudiziari e riservandosi la possibilità di elevare ulteriormente i livelli di sicurezza.

Roma, 16 febbraio 2007



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Normativa sul trattamento dei contenuti e metadati

32

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Normativa sul trattamento dei contenuti e metadati

33

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (NIS)

CCE art. 16-bis:

1. [...] **il Ministero**, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, **individua**:
 - a) **adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle reti.** Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;
2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
 - a) **adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente**, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti;
 - b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrità secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).



6) Requisiti di sicurezza per le prestazioni Data Retention e Lawful Interception

Normativa sul trattamento dei contenuti e metadati

34

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (NIS)

CCE art 16-ter:

1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
 - a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare **i documenti relativi alle politiche di sicurezza**; nonché;
 - b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorità, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.



7) Evoluzione del rapporto Cliente/Fornitore per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie

35

La qualità del servizio oggetto del contratto commerciale
coincide con la qualità con cui lo stesso è erogato



7) Evoluzione del rapporto Cliente/Fornitore per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie

36

Evoluzione del rapporto

1. **Corpo del contratto** (definizione del servizio)
2. **Capitolato tecnico** (caratteristiche tecniche delle forniture e dei servizi, modalità di esecuzione del contratto sotto il profilo temporale ed organizzativo evidenziando i requisiti di sicurezza)
3. **Atto di nomina a Responsabile esterno al trattamento** (individuare i soggetti da nominare Amministratori di sistema per attività sistemistiche, di rete, backup, DB.)
4. **Periodiche attività di audit del Titolare verso il Responsabile**

GDPR Art. 28 comma 2. *Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.*

7) Evoluzione del rapporto Cliente/Fornitore per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie

Direttiva 2016/680 art. 29 (DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 – Art. 25)

Per il **trattamento automatizzato** il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, previa valutazione dei rischi, mettono in atto misure volte a:

1. vietare alle persone non autorizzate l'accesso fisico alle attrezzature utilizzate per il trattamento («**controllo dell'accesso alle attrezzature**»);
2. impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («**controllo dei supporti di dati**»);
3. impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («**controllo della conservazione**»);
4. impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («**controllo dell'utente**»);
5. garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («**controllo dell'accesso ai dati**»);
6. garantire la possibilità di verificare e accertare gli organismi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («**controllo della trasmissione**»);
7. garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («**controllo dell'introduzione**»);
8. impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («**controllo del trasporto**»).

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati:

1. [IL NUOVO CENTRO DELLA PROCURA DI ROMA: LE INTERCETTAZIONI IN ITALIA FRA PASSATO E FUTURO](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. II_MMXXI)
2. [MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI TLC, PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (n.IV_MMXXII)
3. [CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI MOBILI VIRTUALI \(MVNO\) E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (n.IV_MMXXIII)
4. [EU's Data Retention Directive declared invalid](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (n.II_MMXXIV)
5. [WIFI OFFLOAD OF MOBILE DATA: L'INTERCETTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI RETE MOBILE CON ACCESSO WIFI](#) di [Armando Frallicciardi](#) e [Giovanni Nazzaro](#) (n.II_MMXXIV)
6. [LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COME DISCIPLINA DI STUDIO](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (n.II_MMXXIV)
7. [Nasce la "Lawful Interception Academy"](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (n.III_MMXXIV)
8. [ULTERIORE DIFFERIMENTO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONI](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. III_MMXXV)
9. [LIMITI CIRCA L'UTILIZZABILITÀ DELLE STATISTICHE NAZIONALI SULLE INTERCETTAZIONI](#) di [Giovanni Nazzaro](#) e [Tommaso De Giovanni](#) (N. III_MMXXVI)
10. [SUPERAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA ROGATORIA PER LE INTERCETTAZIONI: CRITICITÀ SULLO SCHEMA DI DLGS](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. I_MMXXVII)
11. [LA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI TRA CRITICITÀ E UNA PLURALITÀ DI DECRETI ATTUATIVI](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. II_MMXXVII)
12. [La riforma sulle intercettazioni, in sintesi](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. IV_MMXXVII)
13. [LAWFUL INTERCEPTION OF EMAIL SERVICES ACCORDING TO ETSI](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. I_MMXXVIII)
14. [OBBLIGO DI INTERCETTAZIONE A STANDARD ETSI, NUOVE VOCI DI LISTINO PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E TAVOLO TECNICO PERMANENTE PER IL LORO MONITORAGGIO](#) di [Giovanni Nazzaro](#) (N. II_MMXXVIII)



Grazie per l'attenzione



giovanni.nazzaro@sicurezzaegiustizia.com



<https://www.sicurezzaegiustizia.com/giovanni-nazzaro/>



<https://www.linkedin.com/in/giovanni-nazzaro>